

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 19 AGOSTO 2005

N. 105

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21
luglio 2005, n. 1022

Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 – causa C-378/01.

Pag. 11057

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
luglio 2005, n. 1045

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 2/4/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione nel Comune di Terlizzi (Ba) ASL BA/1

da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

Pag. 11072

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
luglio 2005, n. 1047

Comune di Canosa di Puglia. Autorizzazione alla tumulazione privilegiata di Mons. Francesco Minerva, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90. L.R. 30 novembre 2000, n. 21. L.R. 30 novembre 2000, n. 22.

Pag. 11073

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
luglio 2005, n. 1048

Disposizioni per i movimenti interni ai fini della macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia.

Pag. 11075

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
luglio 2005, n. 1049

Art. 1 legge 362 dell'8.1.1991. Revisione pianta organica biennio 2001/02 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASI TA/1. Richiesta pubblicazione.

Pag. 11078

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
luglio 2005, n. 1064

Servizio di noleggio autobus con conducente. Aggiornamento tariffe minime.

Pag. 11084

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1022

Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 – causa C-378/01.

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Funzionario dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali, sig. Fabio Modesti, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio, dott. Saverio Petronella, e dal Dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli, riferisce:

con sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20/3/2003 - causa C-378/01 la Repubblica italiana è stata condannata per non aver "classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979 79/409/CEE". L'Italia, pertanto, è venuta meno all'obbligo dell'art. 228, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, ed è stata invitata dalla Commissione europea, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, a conformarsi a quanto prescritto dal parere motivato emesso dalla stessa Commissione il 14/12/2004. L'eventuale inadempimento comporterebbe l'applicazione delle sanzioni di almeno 100.000 Euro al giorno da attuarsi attraverso il taglio dei finanziamenti europei, come confermato dalla nota del Ministero dell'Ambiente inviata a tutti i soggetti interessati in data 14/1/2005.

L'Italia, sin dall'aprile 2003, a seguito della menzionata sentenza, ha comunicato la designazione di nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS) in alcune

regioni che risultavano particolarmente carenti (Veneto, Valle d'Aosta, Toscana, Marche). In ogni caso, un gran numero di IBA (Important Bird Areas) è rimasto scoperto o solo parzialmente designato come ZPS, nonostante che la stessa Corte, nella sentenza C-378/01 avesse statuito che, "tenuto conto del suo carattere scientifico l'inventario delle IBA 89 poteva essere utilizzato, in mancanza di alternative, come elemento di riferimento per valutare se il numero di siti classificati dalla Repubblica italiana fosse sufficiente". Una nota del Ministero dell'Ambiente del 7 aprile 2004, ha chiarito che, da un raffronto tra le ZPS designate e le IBA dell'inventario IBA 89, le regioni italiane che presentano una insufficiente designazione di nuove ZPS sono la Lombardia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Successivamente, con nota della Rappresentanza Permanente d'Italia del 15 giugno 2004, veniva comunicata la designazione di ulteriori ZPS. Tuttavia, come indicato dal parere della Commissione del 14/12/2004, si è ritenuto che per complessive 61 IBA, indicate nell'allegato IV del parere, l'Italia non ha adottato tutti i provvedimenti che era tenuta ad adottare per dare esecuzione alla sentenza C 378/01 e, in particolare, non ha provveduto alla designazione di nuove ZPS o all'estensione di quelle esistenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 della Direttiva 79/409/CEE.

Nell'allegato IV del parere della Commissione del 14/12/2004 sono presenti 4 aree IBA sul territorio della Regione Puglia per le quali la Commissione ritiene necessaria la copertura con ZPS (nuova designazione o ampliamento):

- 1) Isole Tremiti
- 2) Laghi di Lesina e Varano
- 3) Promontorio del Gargano
- 4) Paludi presso il Golfo di Manfredonia

In particolare:

- 1) l'IBA "Isole Tremiti" è estesa 360 ha e non corrisponde a nessuna ZPS designata. Pertanto si propone di classificare una nuova ZPS "Isole Tremiti". Tale ZPS è estesa alla parte terrestre delle Isole Tremiti, totalmente inclusa nel Parco Nazionale del Gargano per 343 ha;

- 2) l'IBA "Laghi di Lesina e Varano" è estesa 11.200 ha mentre la corrispondente ZPS "Lago di Lesina" è estesa 927 ha e non include la laguna di Varano. Si propone di riclassificare l'attuale ZPS in "Laghi di Lesina e Varano" e di ampliarla, includendola quasi del tutto nel Parco Nazionale del Gargano, sino alla coincidenza con la superficie dell'IBA;
- 3) l'IBA "Promontorio del Gargano" è estesa 70.000 ha e non ha un'unica corrispondente ZPS, in quanto nell'area del promontorio del Gargano sono state designate 7 diverse ZPS, in particolare, Monte Barone, Falascone, Foresta Umbra, Sfilzi, Ischitella e Carpino, Valloni e steppe pedegarganiche, Valloni di Mattinata-Monte Sacro, per una superficie complessiva di 37.380 ha inferiore a quella della corrispondente IBA. Si propone di classificare un'unica ZPS "Promontorio del Gargano" estesa a comprendere tutte le ZPS già designate e di ampliarla sino alla coincidenza con la superficie dell'IBA. Anche in questo caso i territorio interessati sono tutti interni al Parco nazionale del Gargano.
- 4) l'IBA "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" è estesa 7800 ha e corrisponde a due ZPS "Saline di Margherita di Savoia" e "Palude di Frattarolo" estese complessivamente 5139 ha. Si propone di classificare un'unica ZPS e di ampliarla sino alla coincidenza con la superficie dell'IBA. I territori interessati sono in parte compresi nel Parco nazionale del Gargano.

In allegato al presente provvedimento, al fine di farne parte integrante, vi sono la cartografia in scala 1:50.000 riportante le delimitazioni delle suddette Zone di Protezione Speciale (Allegati "A" e "B") e la tabella riassuntiva delle Zone di Protezione Speciale classificate in Puglia contenente le modificazioni ed integrazioni derivanti dalla presente deliberazione (Allegato "C").

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001: il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. d) e h).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali e del Dirigente del Settore Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di aggiungere, integrare ovvero modificare le delimitazioni delle seguenti 4 Zone di Protezione Speciale classificate, aggiornando le stesse secondo la cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegati "A" e "B"):

- 1) ISOLE TREMITI: ZPS estesa 343 ha di parte terrestre delle Isole Tremiti, totalmente inclusa nel Parco Nazionale del Gargano;
- 2) LAGHI DI LESINA E VARANO: ZPS estesa 11.200 ha, quasi del tutto compresa nel perimetro del Parco nazionale del Gargano;
- 3) PROMONTORIO DEL GARGANO: ZPS estesa 70.000 ha che ricomprende tutte le ZPS già classificate con ampliamento sino alla coincidenza con la superficie dell'IBA. Anche in questo caso i territorio interessati sono tutti interni al Parco nazionale del Gargano;
- 4) PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA: ZPS estesa 7.800 ha. I territori interessati sono in parte compresi nel Parco nazionale del Gargano;

- di aggiornare, conseguentemente, l'elenco generale delle Zone di Protezione Speciale classificate

in Puglia così come da allegato (Allegato "C") alla presente deliberazione per esserne parte integrante, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20/3/2003 - causa C-378/01;


- di incaricare l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terri-


torio - Direzione Protezione della Natura per gli adempimenti di competenza;


- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.


Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno


Il Presidente della Giunta
On. Nicola Vendola











2590000

2625000

	 REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'AMBIENTE SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI
	PERIMETRAZIONE ZPS DA DESIGNARE Sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003 – Causa C – 378/01 Adempimenti
	aggiom.: marzo 2005
a cura della Segreteria Tecnica dell'Ufficio Parchi e R.N.	scala: 1:350.000 elaborazione grafica: R. Bologna




4655000

4620000

4585000

2590000

2625000




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 - MODUGNO (BA) Z.I.
TEL. +39 (080) 540 68 61 - 540 43 92
FAX +39 (080) 540 68 54

E-MAIL: ufficio.parchi@regione.puglia.it

CODICE	DENOMINAZIONE	HA	COMUNI	CLASSE	PROV	ID
IT9110001	Isola e Lago di Varano	8146	Cagnano Varano, Carpino, Ischitella	pSIC	FG	28
IT9110002	Valle Fortore, Lago di Occhito	8369	Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Lesina, S. Marco La Catola	pSIC	FG	44
IT9110003	Monte Cornacchia - Bosco Faeto	6952	Biccari, Castelluccio Valmaggiore, Celle di S. Vito, Faeto, Roseto Valfortore, Alberona	pSIC	FG	46
IT9110004	Foresta Umbra	20656	Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte S. Angelo, Carpino	pSIC	FG	35
IT9110005	Zone umide della Capitanata	14110	Manfredonia, Zaponeta, Cerignola, Trinitapoli, Margherita di Savoia	pSIC	FG	41
IT9110006	Paludi presso il Golfo di Manfredonia	7804	Manfredonia, Zaponeta, Trinitapoli, Margherita di Savoia	ZPS	FG	84
IT9110007	Promontorio del Gargano	70013	Ischitella, Carpino, Cagnano Varano, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico, Manfredonia, Monte S. Angelo, Mattinata, Vieste, Peschici	ZPS	FG	75
IT9110008	Valloni e steppe Pedegarganiche	29817	Monte S. Angelo, Manfredonia, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico	pSIC	FG	39
IT9110009	Valloni di Mattinata - Monte Sacro	6510	Mattinata, Monte S. Angelo	pSIC	FG	34



REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 - MODUGNO (BA) Z.I.
 TEL. +39 (080) 540 68 61 - 540 43 92
 FAX +39 (080) 540 68 54

E-MAIL: ufficio.parchi@regione.puglia.it

IT9110009	Valloni di Mattinata - Monte Sacro	6510	Mattinata, Monte S. Angelo		FG	34
IT9110011	Isole Tremiti	342	Isole Tremiti	pSIC	FG	63
IT9110011	Isole Tremiti	342	Isole Tremiti	ZPS	FG	
IT9110012	Testa del Gargano	5658	Mattinata, Vieste	pSIC	FG	32
IT9110014	Monte Saraceno	197	Mattinata, Monte S. Angelo	pSIC	FG	33
IT9110015	Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore	9823	Chieuti, Serracapriola, Lesina, Sannicandro Garganico	pSIC	FG	27
IT9110016	Pineta Marzini	787	Vico del Gargano, Peschici	pSIC	FG	31
IT9110024	Castagneto Pia - La Polda, Monte La Serra	689	S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico	pSIC	FG	38
IT9110025	Manacore del Gargano	2063	Vieste, Peschici	pSIC	FG	30
IT9110026	Monte Calvo - Piana di Montenero	7619	S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis	pSIC	FG	37
IT9110027	Bosco Jancuglia - Monte Castello	4456	Rignano Garganico, Apricena, Sannicandro Garganico, S. Marco in Lamis	pSIC	FG	40
IT9110030	Bosco Quarto - Monte Spigno	7862	Cagnano Varano, Carpino, Monte S. Angelo, S. Giovanni Rotondo	pSIC	FG	36
IT9110031	Laghi di Lesina e Varano	11200	Lesina, Cagnano Varano, Ischitella, Carpino, Sannicandro Garganico	ZPS	FG	
IT9110032	Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata	5769	Orsara di Puglia, Bovino, Delicato, Panni, Castelluccio dei Sauri, Foggia	pSIC	FG	72
IT9110033	Accadia - Deliceto	3523	Panni, Accadia, Deliceto, Sant'Agata di Puglia	pSIC	FG	45




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 - MODUGNO (BA) Z.I.
TEL. +39 (080) 540 68 61 - 540 43 92
FAX +39 (080) 540 68 54

E-MAIL: ufficio.parchi@regione.puglia.it

IT9110035	Monte Sambuco	7892	Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino, Castelnuovo della Daunia, Motta Montecorvino, Volturara Appula, S. Marco La Catola	pSIC	FG	43
IT9120001	Grotte di Castellana	61	Castellana Grotte	pSIC	BA	61
IT9120002	Murgia dei Trulli	5457	Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Fasano (BR), Locorotondo	pSIC	BA	68
IT9120003	Bosco di Mesola	3029	Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle	pSIC	BA	60
IT9120006	Laghi di Conversano	218	Conversano	pSIC	BA	64
IT9120007	Murgia Alta	125880	Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge, Castellana (TA), Laterza (TA)	pSIC	BA	73
IT9120007	Murgia Alta	125880	Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge, Castellana (TA), Laterza (TA)	ZPS	BA	90
IT9120008	Bosco Difesa Grande	5268	Gravina in Puglia	pSIC	BA	62
IT9120010	Pozzo Cucù	59	Castellana Grotte, Polignano a Mare	pSIC	BA	65



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI


Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 - MODUGNO (BA) Z.I.

TEL. +39 (080) 540 68 61 - 540 43 92

FAX +39 (080) 540 68 54

E-MAIL: ufficio.parchi@regione.puglia.it

IT9120011	Valle Ofanto - Lago di Capaciotti	7572	Cerignola (FG), Canosa, S. Ferdinando di Puglia (FG), Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta, Ascoli Satriano, Candela, Rocchetta Sant'Antonio	pSIC	BA	42
IT9130001	Torre Collimena	975	Manduria, Aveltrana	pSIC	TA	58
IT9130002	Masseria Torre Bianca	583	Taranto	pSIC	TA	49
IT9130003	Duna di Campomarino	152	Maruggio, Manduria	pSIC	TA	57
IT9130004	Mar Piccolo	1374	Taranto	pSIC	TA	48
IT9130005	Murgia di Sud - Est	47602	Gioia del Colle (BA), Noci (BA), Alberobello (BA), Martina Franca, Ceglie Messapica (BR), Ostuni (BR), Massafra, Mottola, Castellaneta, Crispiano	pSIC	TA	67
IT9130006	Pineta dell'arco ionico	36886	Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra, Taranto	pSIC	TA	47
IT9130007	Area delle Gravine	26740	Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte	pSIC	TA	66
IT9130007	Area delle Gravine	26740	Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte	ZPS	TA	89
IT9140001	Bosco Tramazzone	126	Brindisi, S. Pietro Vernotico	pSIC	BR	26
IT9140002	Litorale brindisino	423	Fasano, Ostuni	pSIC	BR	55
IT9140003	Stagni e saline di Punta della Contessa	214	Brindisi	pSIC	BR	56
IT9140003	Stagni e saline di Punta della Contessa	214	Brindisi	ZPS	BR	86
IT9140004	Bosco I Lucci	26	Brindisi	pSIC	BR	50



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI


Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 - MODUGNO (BA) Z.I.

TEL. +39 (080) 540 68 61 - 540 43 92

FAX +39 (080) 540 68 54

E-MAIL: ufficio.parchi@regione.puglia.it

IT9140005	Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	251	Carovigno, Brindisi	pSIC	BR	54
IT9140006	Bosco di Santa Teresa	39	Brindisi	pSIC	BR	51
IT9140007	Bosco Curtipetrizzi	57	Cellino S. Marco	pSIC	BR	53
IT9140008	Torre Guaceto	548	Carovigno, Brindisi	ZPS	BR	82
IT9140009	Foce Canale Giancola	54	Brindisi	pSIC	BR	52
IT9150001	Bosco Guarini	20	Tricase	pSIC	LE	5
IT9150002	Costa Otranto - Santa Maria di Leuca	1905	Otranto, S. Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo	pSIC	LE	74
IT9150003	Aquatina di Frigole	160	Lecce	pSIC	LE	23
IT9150004	Torre dell'Orso	60	Melendugno	pSIC	LE	8
IT9150005	Boschetto di Tricase	4	Tricase	pSIC	LE	4
IT9150006	Rauccio	589	Lecce	pSIC	LE	25
IT9150007	Torre Uluzzo	351	Nardò	pSIC	LE	20
IT9150008	Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro	258	Galatone, Sannicola	pSIC	LE	69
IT9150009	Litorale di Ugento	1199	Ugento	pSIC	LE	71
IT9150010	Bosco Macchia di Ponente	13	Tricase	pSIC	LE	13
IT9150011	Alimini	1407	Otranto	pSIC	LE	10
IT9150012	Bosco di Cardigliano	54	Specchia	pSIC	LE	15
IT9150013	Palude del Capitano	112	Nardò	pSIC	LE	18
IT9150014	Le Cesine	647	Vernole	ZPS	LE	83



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 - MODUGNO (BA) Z.I.
 TEL. +39 (080) 540 68 61 - 540 43 92
 FAX +39 (080) 540 68 54

E-MAIL: ufficio.parchi@regione.puglia.it

IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	400	Gallipoli		pSIC	LE	16
IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	400	Gallipoli		ZPS	LE	87
IT9150016	Bosco di Otranto	9	Otranto		pSIC	LE	7
IT9150017	Bosco Chiuso di Presicce	11	Specchia		pSIC	LE	11
IT9150018	Bosco Serra dei Cianci	48	Alessano, Specchia		pSIC	LE	14
IT9150019	Parco delle querce di Castro	4	Castro		pSIC	LE	6
IT9150020	Bosco Pecorara	24	Scorano		pSIC	LE	29
IT9150021	Bosco le Chiuse	37	Tiggiano, Tricase		pSIC	LE	59
IT9150022	Palude dei Tamari	11	Melendugno		pSIC	LE	9
IT9150023	Bosco Danieli	14	Specchia		pSIC	LE	12
IT9150024	Torre Inserraglio	100	Nardò		pSIC	LE	17
IT9150025	Torre Veneri	383	Lecce		pSIC	LE	22
IT9150027	Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto	673	Porto Cesareo, Manduria, Nardò		pSIC	LE	3
IT9150028	Porto Cesareo	180	Porto Cesareo		pSIC	LE	2
IT9150029	Bosco di Cervalora	29	Lecce		pSIC	LE	21
IT9150030	Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone	476	Lecce		pSIC	LE	24
IT9150031	Masseria Zanzara	49	Nardò, Leverano		pSIC	LE	1
IT9150032	Le Cesine	811	Vernole		pSIC	LE	19
IT9150033	Specchia dell' Alto	436	Lecce		pSIC	LE	70

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1045

Art. 10, comma 3, Legge 475 del 2/4/1968 art. 10 Legge 362/91: Sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione nel Comune di Terlizzi (Ba) ASL BA/1 da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dall'ufficio assistenza farmaceutica, dal Dirigente dell'ufficio stesso e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 1024 del 4 agosto 2000, pubblicata sul BURP n. 99 del 24.08.2000, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL BA/1 per il biennio 1995/96;

Con detto provvedimento n. 1024/00, nel Comune di Terlizzi (BA) nel biennio 1995/96 è stata istituita la 7ª sede farmaceutica. Tale situazione è stata confermata con deliberazione di G.R. n. 718 del 31.05.05, pubblicato sul BURP n. 81 del 9.6.2005 di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL BA/1 per i bienni 1997/98 - 1999/2000 - 2001/02;

Questo Assessorato, con nota prot. 24/29213/6 del 29.10.2004, ricevuta il 5.9.04, ha notificato il su citato provvedimento n. 1024/00 al Sindaco di Terlizzi, ai sensi dell'art. 10 della legge 2 agosto 1968 n. 475, chiedendo allo stesso di deliberare circa l'eventuale assunzione della gestione di detta sede farmaceutica;

Il Comune di Terlizzi (BA), con Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 29 dicembre 2004, trasmessa con nota prot. 35591 del 31.12.2004, ha manifestato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968 e n. 475 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della settima sede farmaceutica del Comune;

Con lo stesso provvedimento n. 91/04, il Consiglio Comunale di Terlizzi (BA) ha indicato che per la gestione della sede farmaceutica, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, sarà costituita una società di capitale misto pubblico-privato;

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Terlizzi (BA) di esercitare il diritto di prelazione per la 7ª sede farmaceutica, precisando che lo stesso dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della legge 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di atto autorizzativo.

La spesa derivante dal presente atto rientra nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnate o da assegnare a cura Azienda sanitaria regionale.

Il Dirigente Ufficio
Assistenza farmaceutica
Dott. Enrico Manno

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97, lettera d)

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condividere:

di concedere, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Terlizzi (BA), ASL BA/1, l'esercizio del diritto di prelazione sulla 7ª sede farmaceutica di nuova istituzione, da gestire, come indicato sull'atto consiliare n. 91 del 29 dicembre 2004, con una società di capitali misti pubblico - privato da costituire tra il Comune stesso e un farmacista privato.

di disporre che il Comune di Terlizzi (BA), dovrà attivare la procedura per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della legge 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94

di provvedere, a cura del Settore, alla notifica del presente provvedimento alla ASL BA/1 competente territorialmente, ed al Comune di Terlizzi (BA).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1047

Comune di Canosa di Puglia. Autorizzazione alla tumulazione privilegiata di Mons. Francesco Minerva, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90. L.R. 30 novembre 2000, n. 21. L.R. 30 novembre 2000, n. 22.

L'Assessore alle Politiche della salute, dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uff. 3 confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n. 116 del 21/5/1998) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 114, prevede che sono conferite, alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

Il D.P.C.M. 26/5/2000 (G.U. n. 238 del 11.10.2000) "Individuazione delle risorse finanziarie strumentali ed amministrative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.L.gvo 31.3.1998, n. 112", ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria";

La legge regionale 30 novembre 2000, n. 21 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria" all'art. 8, punto 1, prevede: "Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni"; al comma c): "rilascio dell'autorizzazione su parere dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria"; al comma d) "esercizio delle ulteriori competenze previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria".

La Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali" detta i criteri e disciplina il procedimento di attuazione regionale per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla regione e dagli Enti locali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'Art. 118, comma 2.

Tra le autorizzazioni di cui all'art. 8, lett. c) della Legge Regionale n. 21/2000, previste dal D.P.R. 285/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", conferite alle Regioni con D.P.C.M. 26.05.2001 investite del cambiamento, già di competenza delle Prefetture e trasferite ai comuni dalla citata legge regionale, è ricompreso anche l'Art. 105: "Tumulazione privilegiata in località diverse dai Cimiteri".

Il citato articolo prevede che "Il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel predetto Regolamento".

Con nota prot. n. 1924 del 21.05.2002 è intervenuto, nello specifico, atto di chiarimento del Ministro della Salute che ha evidenziato come "... sulla base dei principi desumibili dagli artt. 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle regioni territorialmente competenti della funzione autorizzativa della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistono determinate condizioni."

In attesa, pertanto, dell'attuazione della L.R. n. 22 del 30.11.2000 nel settore che qui interessa, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2035 del 29.12.2004 è stata stabilita la documentazione di rito da produrre a corredo dell'istanza di tumulazione già prevista dall'art. 105 del D.P.R. 285/90.

Con nota prot. n. 16584 del 08.10.2004, il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia ha prodotto istanza al Sig. Presidente della Giunta ed all'Assessorato alla Sanità intesa ad ottenere l'autorizzazione per la tumulazione privilegiata, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90, della salma di Mons. Arcivescovo Minerva Francesco (già Arcivescovo della città di Lecce), nato a Canosa il 31.01.1904 ed ivi deceduto in data 23.08.2004.

Accertata la conformità dell'istanza prodotta e della documentazione di rito allegata, agli atti dell'Ufficio assessorile, che risulta essere la seguente:

1. Certificato di morte con allegato bollettino necroscopico (rilasciato dalla ASL BA/1;
2. Parere favorevole del Sindaco di Barletta alla sepoltura di Mons. Francesco Minerva nel loculo predisposto nella cattedrale di San Sabino in Canosa di Puglia;
3. Parere della ASL in merito alla idoneità igienico sanitaria della tomba corredato degli atti costituiti da:
 - autorizzazione comunale n. 6/B/98 per la costruzione del monumento funebre con allegata piantina planimetrica;
 - parere tecnico dell'Architetto Donato Capacchione relativo al succitato monumento;
 - dichiarazione delle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati.

4. nota prot. n. 1454 del 24.09.2004 con la quale il Servizio di Igiene Pubblica della ASL BA/1 esprime parere favorevole per gli aspetti igienico-sanitari di competenza;
5. Nulla osta della Sede Vescovile di Andria;
6. Nulla osta dei familiari;
7. Copia della biografia dell'estinto.

Acquisita agli atti la nota prot. n. 01/009262/GAB del 19 maggio 2005 con la quale il Presidente della Giunta regionale, esaminata la documentazione, in considerazione della figura e dell'opera del Mons. Minerva Francesco, ritiene che ricorrono i giustificati motivi di speciale onoranza, così come previsto dall'Art. 105 del D.P.R. 285/90.

Si propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente provvedimento relativo alla autorizzazione alla tumulazione privilegiata del Mons. Francesco Minerva, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2035 del 29.12.2004.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Il presente provvedimento non comporta spese in relazione fondo sanitario regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda sanitaria o ospedaliera.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell'art. __, comma 4 lett. a) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base della risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e dai Dirigente di Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante, in attesa dell'attuazione, nel settore che qui interessa, della L.R. n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali";

- di autorizzare la tumulazione privilegiata, ai sensi dell'Art. 105 del D.P.R. 285/90, della salma di Mons. Arcivescovo Minerva Francesco (già Arcivescovo della città di Lecce), nato a Canosa il 31.01.1904 e deceduto nello stesso Comune in data 23.08.2004.
- di disporre che, per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie previste nel presente atto, il Direttore Generale della ASL BA/1 deve provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nell'Azienda sanitaria con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;
- di incaricare l'ufficio competente della trasmissione di copia del presente atto, al Sindaco del Comune di Canosa, all'istante Reverendo Don Felice Bacco, in qualità di legale rappresentante e parroco pro-tempore della cattedrale di San Sabino di Puglia al Direttore generale della ASL BA/1;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1048**Disposizioni per i movimenti interni ai fini della macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia.**

L'Assessore alla Sanità, dott. Alberto TESCO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

L'OM 11 maggio 2001 del Ministero della Salute, recante misure urgenti di profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), ha previsto l'attuazione di un Piano Nazionale di Sorveglianza virologica, entomologica e clinica;

A seguito dell'insorgenza di focolai di malattia sul territorio regionale, manifestatisi a partire dalla fine di agosto 2002 il Ministero della Salute ha esteso l'obbligo della vaccinazione dei ruminanti delle specie sensibili a tutto il territorio regionale della Puglia, conformemente alla Decisione della Commissione europea 2001/141/CE;

Con delibera di giunta n. 1411 del 30/09/2002 è stato adottato il piano straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sul territorio regionale per l'anno 2002;

Con delibera di giunta n. 246 dell'11/03/2003 è stato adottato il proseguimento dei Piani di Sorveglianza sierologica e di vaccinazione nei confronti del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia per l'anno 2003 e successivi;

Questo Assessorato con nota prot. n. 24/6082/4 del 19 febbraio 2004, sentito il parere della Unità di Crisi regionale per la Blue Tongue istituita con determinazione dirigenziale n. 396 del 13 novembre 2000 e al fine di limitare i danni al settore zootecnico ha inviato al Ministero della Salute una proposta per movimentare ai soli fini della macellazione gli animali sensibili nel territorio della Regione Puglia;

Il Ministero della Salute con nota prot. n. 608/BT/1771 del 22 maggio 2003 recante come oggetto allegato O.M. 11 maggio 2001 - Disposizioni per lo spostamento degli animali, ha sottolineato che... “per quanto riguarda la movimentazione in ambito regionale, di fronte a particolari problematiche locali, la singola Regione interessata può consentire gli spostamenti degli animali sensibili..., purchè si assuma la responsabilità di eventuali ricadute negative sul territorio regionale e nazionale”;

Con deliberazione di G.R. n. 564 del 20/04/2004 sono state adottate disposizioni per la movimentazione ai soli fini della macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini nel territorio della Regione Puglia;

Con delibera di giunta n. 326 del 25/03/2004 è stato adottato il proseguimento dei Piani di Sorveglianza sierologica e di vaccinazione nei confronti del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia per l'anno 2004 e successivi;

Con deliberazione di G.R. n. 1197 del 04/08/2004 sono state adottate disposizioni per i movimenti interni degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia;

In data 5 febbraio 2004, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Province autonome con nota prot. n. 455/A4SAN ha evidenziato la necessità di provvedimenti finalizzati alla movimentazione degli animali sensibili;

Con ordinanza del Ministero della Salute dell'08 Febbraio 2005 sono state adottate disposizioni per la campagna di vaccinazione 2004/2005 e per la regolamentazione della movimentazione;

La Decisione della Commissione n. 2005/393/CE del 23 Maggio 2005 all'art. 4 - “Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni ai fini di macellazione” ha stabilito che l'Autorità competente possa concedere una deroga al divieto di uscita a partire da una zona soggetta a restrizioni per le spedizioni di animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro, dettandone le modalità;

Considerato che le disposizioni della D.G.R. n. 564 del 20/04/2004 relative alla movimentazione intraregionale degli animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini ai soli fini della macellazione sono più restrittive di quanto disposto dall'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale dell'8 Febbraio 2005, si rende necessario modificarle e rapportarle alla nuova Decisione della Commissione Europea (2005/393/CE) del 23 Maggio 2005.

COPERTURA FINANZIARIA”

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti creditorî potrebbero riversarsi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti non transitano nel bilancio regionale.

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio
Dr. Onofrio Mongelli

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;
- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente istruttore e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di disporre che i Servizi Veterinari delle AAUSSL applichino le “Disposizioni per i movimenti interni ai fini di macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia” allegate alla presente.

- Di dare mandato al dirigente del Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed alle AAUUSLL, regionali e di modificare le suddette disposizioni in qualsiasi momento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica della malattia nel territorio regionale.
- Di disporre che le AAUUSLL, verifichino

costantemente e capillarmente il rispetto di tali disposizioni.

- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

Allegato

**“DISPOSIZIONI PER I MOVIMENTI INTERNI
AI FINI DI MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI
SENSIBILI SUL TERRITORIO REGIONALE”**

- viene consentita la libera movimentazione delle specie sensibili alla Blue Tongue ai soli fini della macellazione alle seguenti condizioni:
 - 1) Gli animali della specie bovina e gli ovi-caprini inferiori ai 60 gg di età devono essere scortati durante la movimentazione dal Mod. 4 compilato dall'allevatore.
 - 2) Gli animali oggetto di movimentazione devono essere inviati direttamente al macello e viaggiare esclusivamente nelle ore diurne.
 - 3) Giunti nel macello di destinazione, gli animali devono essere macellati prontamente.
 - 4) Il Veterinario ufficiale del macello di destinazione deve inviare, con cadenza settimanale, ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine, copia del Mod. 4, indicando l'ora ed il giorno in cui gli animali sono stati macellati.

Si sottolinea che:

- Tali disposizioni riguardano le movimentazioni per soli fini di macellazione esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.
- Le suddette disposizioni potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica della malattia nel territorio regionale.
- Per le specie e categorie animali sensibili alla Blue Tongue non rientranti nelle suddette disposizioni, si applica quanto previsto dall'O.M. dell'8 Febbraio 2005.

Il presente allegato è composto da una pagina

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1049

Art. 1 legge 362 dell'8.1.1991. Revisione pianta organica biennio 2001/02 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL TA/1. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 6, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

L'art. 22 della L.R. n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 30 aprile 1990, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2 aprile 1968, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8.11.91 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

Il Direttore Generale della ASL TA/1, con propri provvedimenti n. 2885 del 19.12.2003, n. 707 del 23.3.2004 e n. 1040 del 20.4.2004, acquisito preventivamente il parere favorevole sulla proposta di pianta organica dell'Ordine provinciale dei Farmacisti di Taranto e dei Comuni interessati, ha deliberato la pianta organica delle farmacie della provincia di Taranto, prevedendo la conferma delle sedi farmaceutiche esistenti e funzionanti e la nuova delimitazione, per il Comune di Taranto, delle sedi nn. 7, 8, 21, 22, come di seguito specificato, nonché, la conferma, sempre per detto Comune, dei limiti territoriali delle sette zone, già individuate con D.G.R. n. 1671 del 7.12.99 e ancora disponibili al decentramento volontario.

COMUNE DI TARANTO

Sede n. 7 - Via Carlo Magno n. 14 - titolare Dr.ssa Martina Velia Maria

- strada prov.le n. 3 (lato sud): da via San Domenico alla strada, prov.le Battaglia Lama;

- strada prov.le Battaglia Lama(lato sud-ovest): da S.P. n. 3 a via Lama;
- Via Lama esclusa: dalla S.P. Battaglia Lama alla circonvallazione dei Fiori;
- Circonvallazione dei fiori (esclusa): da via Lama a via Primule;
- Via Primule (esclusa): dalla circonvallazione dei fiori a via S. Domenico;
- Via S. Domenico (tutta): da via Primule a S.P. n. 3.

Sede n. 8 - Piazza Fontana n. 49 - titolare Lucrezio Anna

- tutto l'abitato della città vecchia: dal canale navigabile (ponte girevole) a via della Croce (esclusa).

Sede n. 21 - Via Principe Amedeo n. 178 - titolare Dr. Amuso Giacomo

- via Duca degli Abruzzi (lato est): da via Di Palma a via Oberdan;
- via Oberdan (esclusa): da via duca degli Abruzzi a via Crispi;
- via Crispi (tutta): da via Oberdan a via Di Palma;
- via Di Palma, (esclusa): da via Duca degli Abruzzi a via Regina Elena;
- via Di Palma (tutta): da via Regina Elena a via Crispi.

Sede n. 22 - Viale Trentino n. 41 - titolare Dr. Castellaneta Franco

- viale Trentino (lato sud). da via Val d'Aosta a viale Magna Grecia;
- viale Magna Grecia (lato ovest): dal prolungamento ideale di via Istria a viale Trentino;
- via Istria e prolungamento ideale (lato nord): da viale Magna Grecia a via Puglie,
- corso Piemonte (escluso): da via Puglie a via Val d'Aosta;
- via Val d'Aosta (esclusa): da corso Piemonte a viale Trentino.

Il Direttore Generale della ASL TA/1 con atto deliberativo n. 707 del 23.3.2004 ha proposto per il Comune di Laterza la modifica dei limiti, territoriali delle zone farmaceutiche n. 1, 2, 3 e 4. Detta proposta è stata accolta favorevolmente dall'Ordine prov.le dei farmacisti ed è stata rigettata dal Comune di Laterza con atto di Giunta Municipale

n. 126 del 24.5.2004, in quanto ritenuta non adeguata alla distribuzione della popolazione sul territorio.

L'ufficio Assistenza Farmaceutica dell'Assessorato, al fine di addivenire ad un chiarimento tra le parti, con nota prot. n. 24/33666/6 del 7.12.2004, ha convocato una conferenza di servizi tra il Comune di Laterza, la ASL TA/1 e l'Ordine prov.le dei Farmacisti di Taranto. All'incontro, tenutosi presso questo Assessorato il giorno 14.12.2004, ora assente il Sindaco del Comune di Laterza.

Dopo aver confrontato attentamente le due proposte (del Comune e della ASL TA/1), le parti presenti hanno ritenuto la proposta della ASL TA/1, contenuta nella delibera del Direttore Generale n. 707/04, quella che maggiormente garantisce sul territorio comunale l'assistenza farmaceutica, in considerazione della più equa distribuzione della popolazione residente nelle quattro zone. Delle suddetta riunione è stato redatto apposito verbale, debitamente firmato, agli atti d'ufficio.

Con successiva nota prot. n. 24/18282/6 del 1.7.05 l'Assessorato alle Politiche della Salute ha ulteriormente invitato il Sindaco ad un incontro per un chiarimento in merito alla divergenza manifestata nella Delibera G.M. n. 126/04.

Pertanto, in considerazione che il Sindaco non ha partecipato a questa ulteriore riunione, si propone di approvare la seguente nuova delimitazione dei limiti territoriali delle sedi farmaceutiche del Comune di Laterza:

Sede n. 1 - titolare Dr. Pentassuglia Salvatore

- via Matera: dall'agro a via Lombardia,
- via Lombardia: da via Matera a via Carraro "Serro Lapillo";
- via Carraro "Serro Lapillo": da via Lombardia a via Europa;
- via Europa: da via Carraro "Serro Lapillo" a via Matera;
- via Matera: da via Europa a via Faiti;
- via Faiti: da via Matera a via Lecce;
- via Lecce: da via Faiti a via Porto;
- Via Porto: da via Lecce a via G.B. Vico;
- Via G.B. Vico: da via Porto a via Colombo;
- Via Colombo: da via G.B. Vico a via Fontana;
- Via Fontana: da via Colombo a via Asilo;
- Via Asilo: da via Fontana a Piazza Vitt. Emanuele;

- Piazza V. Emanuele (lato sud): da via Asilo all'agro, per prolungamento ideale.

Sede n. 2 - titolare Dr.ssa Guero Elisabetta

- via Salvo d'Acquisto. dall'agro, per prolungamento ideale, a via Virgilio;
- via Virgilio: da Salvo d'Acquisto a via R. Croce;
- via B. Croce: da viale Virgilio a via A Moro;
- via A. Moro: da via B. Croce a via Roma;
- via Roma: da via A. Moro a via Mazzini;
- via Mazzini: da via Roma a via Libertini;
- via Libertini: da via Mazzini a via Porto;
- via Porto: da via Libertini a via G.B. Vico;
- via G.B. Vico: da via Porto a via C. Colombo;
- via C. Colombo: da via G.B. Vico a via Fontana;
- via Fontana: da via C. Colombo a via Asilo;
- via Asilo: da via Fontana a piazza Vitt. Emanuele;
- piazza Vitt. Emanuele (lato sud): da via Asilo, per prolungamento ideale, all'agro.

Sede n. 3 - titolare Dr.ssa La Fortuna Rachele

- via Matera: da via Europa a via Faiti;
- via Faiti: da via Matera a via Lecce;
- via Lecce: da via Faiti a via Porto;
- via Porto: da via Lecce a via Libertini;
- via Libertini: da via Porto a via Mazzini;
- via Mazzini: da via Libertini a via Roma;
- via Roma: da via Mazzini a via Gabriele D'Annunzio;
- via G. D'Annunzio: da via Roma a via Puccini;
- via Puccini: da via D'Annunzio a via Papini;
- via Papini: da via Puccini a via G. Paolo I;
- via Giovanni Paolo I da via Papini a via Kennedy;
- via Kennedy: da via Giovanni Paolo I a via Paolo VI;
- via Paolo VI: da via Kennedy a via Europa;
- via Europa: da via Paolo VI a via Matera.

Sede n. 4 - in via di assegnazione

- via Matera: dall'agro a via Lombardia;
- via Lombardia: da via Matera a via Carraro "Serro Lapillo";
- via Carraro "Serro Lapillo": da via Lombardia a via Europa;
- via Europa: da via Carraro "Serro Lapillo" a via Paolo VI;
- via Paolo VI: da via Europa a via Kennedy;
- via Kennedy: da via Paolo VI a via Giovanni Paolo I;

- via Giovanni Paolo I: da via Kennedy a via Papini;
- via Papini: da via Giovanni Paolo I a via Puccini;
- via Puccini: da via Papini a via D'Annunzio;
- via D'Annunzio: da via Puccini a via A. Moro;
- via Moro: da via D'Annunzio a via B. Croce;
- via B. Croce: da via A. Moro a via Virgilio;
- via Virgilio: da via B. Croce a via S. D'acquisto;

- via S. D'acquisto: da via Virgilio per prolungamento ideale, all'agro.

Di seguito, si riportano i dati ISTAT della popolazione al 31.12.2001 dei comuni appartenenti alla ASL TA/1, delle farmacie consentite in base al rapporto farmacie/abitanti; delle farmacie esistenti e funzionanti, delle eventuali sedi in sovrannumero e degli esercizi farmaceutici da istituire.

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91		Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionanti	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in sovrannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.01 dati ISTAT	Sedi						
Avetrana	7.294	2	2	2				Nessuna
Carosino	6.066	1	1	1				Nessuna
Castellaneta	17.400	4	4	4				Nessuna
Crispiano	12.988	3	3	3				Nessuna
Faggiano	3.517	1	1	1				Nessuna
Fragagnano	5.648	1	1	1				Nessuna
Ginosa	22.152	6	6	5*	1			Nessuna
Grottaglie	31.849	8	8	7		1**		Nessuna
Laterza	15.003	4	4	3	1			Nessuna
Leporano	5.804	1	1	1				Nessuna
Lizzano	10.183	2	2	2				Nessuna
Manduria	31.733	8	8	8				Nessuna
Martina Franca	48.759	12	12	12				Nessuna
Maruggio	5.388	1	1	1				Nessuna
Massafra	30.958	8	8	7	1			Nessuna
Monteiasi	5.196	1	1	1				Nessuna
Montemesola	4.277	1	1	1				Nessuna
Monteparano	2.387	1	1	1				Nessuna
Mottola	16.568	4	4	3	1			Nessuna
Palagianello	7.496	2	2	2				Nessuna
Palagiano	15.818	4	4	4				Nessuna
Pulsano	10.237	2	2	2				Nessuna
Roccaforzata	1.769	1	1	1				Nessuna
S. Giorgio J.	15.627	4	4	3	1			Nessuna
S Marzano	8.835	2	2	2				Nessuna
Sava	16.130	4	4	3	1			Nessuna
Statte	14.599	4	4	3	1			Nessuna
Taranto	201.754	59	59	59			9	Nessuna
Torricella	4.086	1	1	1				Nessuna

*nel Comune di Ginosa sono funzionanti solo 4 farmacie in quanto il Comune ha richiesto la prelazione della sede n. 5.

** la sede n. 8 nel Comune di Grottaglie è stata istituita con D.G.R. n.1752 del 15.4.97 P.O. bienni 91/92 e 93/94.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si propone:

- a) in base ai summenzionati dati ISTAT e dal rapporto farmacie/abitanti previsto dalla normativa vigente, la conferma per il biennio 2001/02 della pianta organica delle farmacie esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale del 24 luglio 2001 n. 1063 inerente l'approvazione della pianta organica delle farmacie per il biennio delle farmacie della ASL TA/1;
- b) di approvare la nuova delimitazione delle zone delle sedi farmaceutiche nn. 7, 8, 21 e 22 del Comune di Taranto, con i limiti territoriali sopra specificati;
- c) di approvare la nuova delimitazione delle zone delle e di farmaceutiche nn. 1, 2, 3 e 4 del Comune di Laterza, con i limiti territoriali sopra specificati.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di atto autorizzativo. La spese derivante dal presente atto rientra nei limiti del fondo F.S.R., ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statati a destinazione vincolata da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria Regionale.

Il Dirigente dell'ufficio n. 6
Dr. Enrico Manno

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

di confermare la pianta organica delle farmacie esistenti nel territorio della ASL TA/1, non essendo intervenuto alcuno mutamento sostanziale della popolazione residente al 31.12.2001, di cui alla delibera di Giunta regionale del 24.7.2001 n. 1063, secondo il prospetto di seguito riportato:

Comune	Rapporto farmacie/popolazione, ai sensi art. 1. L. 362/91		Sedi istituite in precedenti P.O.	Sedi funzionali	Sedi in corso di assegnazione	Sedi da mettere a concorso istituite con precedenti P.O.	Sedi in soprannumero	Sedi da istituire in P.O. 2001/02
	Abitanti al 31.12.01 dati ISTAT	Sedi						
Avetrana	7.294	2	2	2				Nessuna
Carosino	6.066	1	1	1				Nessuna
Castellaneta	17.400	4	4	4				Nessuna
Crispiano	12.988	3	3	3				Nessuna
Faggiano	3.517	1	1	1				Nessuna
Fragagnano	5.648	1	1	1				Nessuna
Ginosa	22.152	6	6	5*	1			Nessuna
Grottaglie	31.849	8	8	7		1**		Nessuna
Laterza	15.003	4	4	3	1			Nessuna
Leporano	5.804	1	1	1				Nessuna
Lizzano	10.183	2	2	2				Nessuna
Manduria	31.733	8	8	8				Nessuna
Martina Franca	48.759	12	12	12				Nessuna
Maruggio	5.388	1	1	1				Nessuna
Massafra	30.958	8	8	7	1			Nessuna
Monteiasi	5.196	1	1	1				Nessuna
Montemesola	4.277	1	1	1				Nessuna
Monteparano	2.387	1	1	1				Nessuna
Mottola	16.568	4	4	3	1			Nessuna
Palagianello	7.496	2	2	2				Nessuna
Palagiano	15.818	4	4	4				Nessuna
Pulsano	10.237	2	2	2				Nessuna
Roccaforzata	1.769	1	1	1				Nessuna
S. Giorgio J.	15.627	4	4	3	1			Nessuna
S Marzano	8.835	2	2	2				Nessuna
Sava	16.130	4	4	3	1			Nessuna
Statte	14.599	4	4	3	1			Nessuna
Taranto	201.754	59	59	59			9	Nessuna
Torricella	4.086	1	1	1				Nessuna

*nel Comune di Ginosa sono funzionanti solo 4 farmacie in quanto il Comune ha richiesto la prelazione della sede n. 5.

** la sede n. 8 nel Comune di Grottaglie è stata istituita con D.G.R. n.1752 del 15.4.97 P.O. bienni 91/92 e 93/94.

Di approvare la nuova delimitazione delle zone delle sedi farmaceutiche nn. 7, 8, 21 e 22 per il Comune di Taranto, come di seguito specificato:

Sede n. 7 - Via Carlo Magno n. 14 - titolare Dr.ssa Martina Velia Maria

- strada prov.le n. 3 (lato sud): da via San Domenico alla strada prov.le Battaglia Lama;
- strada prov.le Battaglia Lama (lato sud-ovest): da S.P. n. 3 a via Lama;
- Via Lama esclusa: dalla S.P. Battaglia Lama alla circonvallazione dei Fiori;
- Circonvallazione dei fiori (esclusa): da via Lama a via Primule;
- Via Primule (esclusa): dalla circonvallazione dei fiori a via S. Domenico;
- Via S. Domenico (tutta): da via Primule a S.P. n. 3.

Sede n. 8 - Piazza Fontana n. 49 - titolare - Lucrezio Anna

- tutto l'abitato della città vecchia: dal canale navigabile (ponte girevole) a via della Croce (esclusa).

Sede n. 21 - Via Principe Amedeo n. 178 - titolare Dr. Amuso Giacomo

- via Duca degli Abruzzi (lato est): da via Di Palma a via Oberdan;
- via Oberdan (esclusa): da via duca degli Abruzzi a via Crispi;
- via Crispi (tutta): da via Oberdan a via Di Palma;
- via Di Palma (esclusa): da via Duca degli Abruzzi a via Regina Elena;
- via Di Palma (tutta): da via Regina Elena a via Crispi.

Sede n. 22 - Viale Trentino n. 41 - titolare Dr. Castellaneta Franco

- viale Trentino (lato sud): da via Val d'Aosta a viale Magna Grecia;
- viale Magna Grecia (lato ovest): dal prolungamento ideale di via Istria a viale Trentino;
- via Istria e ideale (lato nord) da viale Magna Grecia a via Puglie;
- corso Piemonte (escluso): da via Puglie a via Val d'Aosta;
- via Val d'Aosta (esclusa): da corso Piemonte a viale Trentino.

Di approvare la nuova delimitazione delle zone delle sedi farmaceutiche nn. 1, 2, 3 e 4 del Comune di Laterza, come di seguito specificato:

Sede n. 1 - titolare Dr. Pentassuglia Salvatore

- via Matera: dall'agro a via Lombardia;
- via Lombardia: da via Matera a via Carraro "Serro Lapillo";
- via Carraro "Serro Lapillo": da via Lombardia a via Europa;
- via Europa: da via Carraro "Serro Lapillo" a via Matera;
- via Matera: da via Europa a via Faiti;
- via Faiti: da via Matera a via Lecce;
- via Lecce: da via Faiti a via Porto;
- Via Porto: da via Lecce a via G.R. Vico;
- Via G.B. Vico: da via Porto a via Colombo;
- Via Colombo: da via G.B. Vico a via Fontana;
- Via Fontana: da via Colombo a via Asilo;
- Via Asilo: da via Fontana a Piazza Vitt. Emanuele;
- Piazza V. Emanuele (lato sud): da via Asilo, all'agro, per prolungamento ideale.

Sede n. 2 - titolare Dr.ssa Guero Elisabetta

- via Salvo d'Acquisto: dall'agro, per prolungamento ideale a via Virgilio;
- via Virgilio: da Salvo d'Acquisto a via B. Croce;
- via B. Croce: da viale Virgilio a via A. Moro;
- via A. Moro: da via B. Croce a via Roma;
- via Roma: da via A. Moro a via Mazzini;
- via Mazzini: da via Roma a via Libertini;
- via Libertini: da via Mazzini a via Porto;
- via Porto: da via Libertini a via G.B. Vico;
- via G.B. Vico: da via Porto a via C. Colombo;
- via C. Colombo: da via G.B. Vico a via Fontana;
- via Fontana: da via C. Colombo a via Asilo;
- via Asilo: da via Fontana a piazza Vitt. Emanuele;
- piazza Vitt. Emanuele (lato sud): da via Asilo, per prolungamento ideale, all'agro.

Sede n. 3 - titolare Dr.ssa La Fortuna Rachele

- via Matera: da via Europa a via Faiti;
- via Faiti: da via Matera a via Lecce;
- via Lecce: da via Faiti a via Porto;
- via Porto: da via Lecce a via Libertini;
- via Libertini: da via Porto a via Mazzini;
- via Mazzini: da via Libertini a via Roma;

- via Roma: da via Mazzini a via Gabriele D'Annunzio;
- via G. D'Annunzio: da via Roma a via Puccini;
- via Puccini: da via D'Annunzio a via Papini;
- via Papini: da via Puccini a via G. Paolo I;
- via Giovanni Paolo I: da via Papini a via Kennedy;
- via Kennedy: da via Giovanni Paolo I a via Paolo VI;
- via Paolo VI: da via Kennedy a via Europa;
- via Europa: da via Paolo VI a via Matera.

Sede n. 4 - in via di assegnazione

- via Matera: dall'agro, a via Lombardia;
- via Lombardia: da via Matera a via Carraro "Serro Lapillo";
- via Carraro "Serro Lapillo": da via Lombardia a via Europa;
- via Europa: da via Carraro "Serro Lapillo" a via Paolo VI;
- via Paolo VI: da via Europa a via Kennedy;
- via Kennedy: da via Paolo VI a via Giovanni Paolo I;
- via Giovanni Paolo I: da via Kennedy a via Papini;
- via Papini: da via Giovanni Paolo I a via Puccini;
- via Puccini: da via Papini a via D'Annunzio;
- via D'Annunzio: da via Puccini a via A. Moro;
- via Moro: da via D'Annunzio a via R. Croce;
- via B. Croce: da via A. Moro a via Kennedy;
- via Virgilio: da via B. Croce a via S. D'acquisto;
- via S. D'acquisto: da via Virgilio per prolungamento ideale, all'agro.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.1994.

Di provvedere a cura del Settore alla notifica del presente provvedimento alla ASL TA/1, competente per territorio, che provvederà alla successiva notifica ai comuni della provincia di Taranto.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1064

Servizio di noleggio autobus con conducente. Aggiornamento tariffe minime.

L'Assessore ai Trasporti, Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“L'art. 14 della L.R. n° 20 Novembre 2000, nell'attribuire alle Province le funzioni concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al noleggio di autobus con conducente, ha riservato alla Giunta Regionale la definizione dei criteri a cui la predetta attività deve essere uniformata. Detti criteri sono stati definiti con D.G.R. n° 558 del 14/5/02 pubblicata sul B.U.R.P. n° 71/02 e prevedono, tra l'altro, che Il servizio di noleggio autobus con conducente deve essere offerto a tariffe non inferiori a quelle minime stabilite dalla Regione per tale tipo di trasporto”.

Tale previsione è confermativa di analogha disposizione risalente alla deliberazione del Consiglio Regionale n° 1140/90, ai sensi della quale le tariffe dicchè trattasi sono state più volte stabilite con deliberazioni della Giunta Regionale, ultima delle quali la D.G.R. n° 824 del 18/03/1996. Ad oggi - alle tariffe minime rivenienti dal predetto provvedimento - non è stato apportato alcun adeguamento, benché proposto e più volte sollecitato dall'associazione ANAV di categoria (già ENAT).

Per le motivazioni innanzi esposte fu indetta per il giorno 26 giugno 2002 - con nota n° 26/2608 del 12/6/02 - apposita riunione invitando gli Enti interessati ANCI ed UPI, nonché le associazioni ANAV e Federconsumatori.

Nel corso di tale riunione, assenti i rappresentanti UPI ed ANCI, l'ANAV rinnovava la propria richiesta proponendo una nuova tabella delle tariffe, con costi articolati, così come precedentemente approvate dalla Giunta, sulla base dei chilometri di percorrenza e delle ore di impegno giornaliera e con

una maggiorazione di circa il 5% rispetto a quelle di cui alla DGR n° 824/96.

La stessa ANAV inoltre richiedeva la disapplicazione della disposizione prevista dalla medesima DGR per i servizi resi per conto e ad intero carico delle pubbliche Amministrazioni, laddove venivano esentate dall'obbligo generale di non applicare tariffe inferiori a quelle minime, ritenendo detta disposizione lesiva dei principi di salvaguardia della leale concorrenza a cui si ispira la normativa regolante il trasporto pubblico non di linea.

Sulle proposte ANAV si esprimeva favorevolmente il rappresentante della Federconsumatori, ritenendo l'incremento proposto notevolmente inferiore al tasso inflattivo maturato dal 1996 e sostenendo che l'attenzione andava piuttosto rivolta ai livelli qualitativi dei servizi offerti.

Ciò premesso, si propone di accogliere per il servizio di noleggio autobus con conducente l'incremento tariffario di circa il 5%, sulla cui base è stata approntata l'allegata tabella, come proposto dall'Associazione degli operatori del settore, nella considerazione che trattasi di servizi non destinatari di contribuzioni pubbliche e quindi interamente affidati al mercato.

Per la stessa ragione è accoglibile la proposta abrogazione della deroga già prevista per i servizi resi per conto e a carico delle pubbliche Amministrazioni.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico

degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione.

L'Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f) della L.R. n° 7/197.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce ai presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le tariffe minime del servizio di Trasporto Pubblico non di linea effettuato a mezzo di noleggio di autobus con conducente quali risultano dalla tabella allegata alla presente delibera per farne parte integrante;
- di abrogare la deliberazione di Giunta Regionale no 824 del 18 marzo 1996 avente per oggetto "Servizio di noleggio autobus con conducente. Aggiornamento tariffe minime";
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

TARIFFE MINIME PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (euro/giorno)

KM totali percorsi nel giorno	di impegno giornaliero							
	ORE da 0 a 4	da oltre 4 a 7	da oltre 7 a 8	da oltre 8 a 12	da oltre 12 a 14	da oltre 14 a 18	da oltre 18 a 21	da oltre 21 a 24
50	237,00	294,00	356,00	357,00	500,00	501,00	502,00	531,00
100	238,00	330,00	356,00	82,00	402,00	449,00	504,00	532,00
150	263,00	330,00	356,00	382,00	413,00	449,00	504,00	532,00
200	294,00	356,00	384,00	385,00	417,00	477,00	505,00	536,00
250	330,00	384,00	417,00	417,00	449,00	502,00	507,00	537,00
300	356,00	417,00	449,00	449,00	475,00	503,00	509,00	568,00
350	384,00	417,00	454,00	477,00	477,00	531,00	531,00	593,00
400	*****	449,00	475,00	504,00	504,00	531,00	531,00	593,00
450	*****	449,00	475,00	504,00	504,00	568,00	568,00	593,00
500	*****	477,00	531,00	531,00	531,00	568,00	568,00	655,00
550	*****	*****	*****	531,00	531,00	593,00	619,00	686,00
600	*****	*****	*****	*****	593,00	593,00	655,00	655,00
650	*****	*****	*****	*****	619,00	619,00	655,00	668,00
700	*****	*****	*****	*****	655,00	686,00	686,00	712,00

- 1) La tariffa deve essere maggiorata dell' I.V.A. come per legge.
- 2) Per il noleggio di autobus fino a 35 posti la tariffa è ridotta del 15%
- 3) Le tariffe non comprendono vitto e alloggio per l'autista, pedaggi autostradali, parcheggi, valichi di frontiera, attraversamento valichi alpini, trasporto su treno, traghetti e motonavi.
- 4) Per i servizi fra le ore 20 e le ore 07.00 (servizio notturno) si applica un supplemento di tariffa del 10%.
- 5) L'impiego del secondo autista ove richiesto per legge o dal cliente comporta la corresponsione di euro 130,00 con nastro lavorativo di 14 ore.
- 6) Per i servizi di più giorni la tariffa viene fissata sulla percorrenza media giornaliera (totale percorrenza diviso il numero di giorni) con riferimento alle tariffe della colonna "da oltre 18 a 21" per ogni giorno di impiego.
- 7) Per le percorrenze eccedenti 700 km. : maggiorazione di 1,00 euro/giorno per ogni chilometro eccedente i 700 km.

SERVIZI RIPETITIVI PER PIÙ GIORNI:

- per trasporto scolastico della durata riferita al calendario scolastico;
 - per trasporto di manodopera agricola della durata di gg. 30
- A) con impegno giornaliero fino a 6 ore : euro 190,00 /giorno
 B) con impegno giornaliero da oltre 6 ore fino a 8 ore : euro 230,00 /giorno
 C) con impegno giornaliero oltre le 8 ore : euro 243,00 /giorno

